COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 NOVEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 647

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle esigenze della 2ª Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. (1489) 647

PRESIDENTE 647, 648
DE MARIA, *Relatore* 648

Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64. (1615) 648

PRESIDENTE 648, 649, 650, 651, 652, 655, 656
RAPELLI, *Relatore* . . . 648, 649, 650, 651, 653, 654, 655
MAGLIETTA 648
PENAZZATO 649
VENEGONI . . . 649, 651, 652, 653, 654, 656
REPOSSI 649, 652, 654
ZACCAGNINI 649, 652, 653
DE MARIA. 649, 651, 653
DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 649, 650, 651, 652, 653, 654, 656
BUTTÈ 650, 651, 652
BETTOLI MARIO 650
GUI 651, 652, 653, 654
CREMASCHI 651
SCARPA 652
SANTI 654, 655
GITTI 654
DE TOTTO 654, 655
DI VITTORIO. 655
RUBINACCI 655

Votazione segreta:

PRESIDENTE 656

La seduta comincia alle 9,15.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pastore.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle esigenze della seconda Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. (1489)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle esigenze della 2ª Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ».

Prego il relatore, onorevole De Maria, di riferire su questo disegno di legge.

DE MARIA, *Relatore*. Dal 13 giugno al 12 luglio 1949 fu tenuta, in Roma, la 2ª Assemblea generale della Organizzazione Mondiale della Sanità, della quale fanno parte 70 nazioni ed alla quale l'Italia ha aderito, ratificandone l'atto costitutivo con il decreto legislativo 4 marzo 1947. Per ospitare tale Assemblea, che tenne le sue riunioni a Palazzo Venezia, l'onere finanziario fu rilevante, appesantito anche dalle spese per il materiale propagandistico e per le visite agli impianti sanitari. Poiché l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non aveva nel proprio bilancio una voce contemplante tale genere di spese, si ricorse ad un provvedimento di urgenza una disposizione del Ministero del tesoro per l'assegnazione straordinaria di lire 50.000.000, disposizione pero che, per circostanze varie, non potè avere la sua pratica attuazione con un relativo provvedimento. A chi può interessare, desidero ricordare che, quest'anno, l'Assemblea della Organizzazione Mondiale della Sanità è costata, al paese che l'ha ospitata, una somma pari a 170 milioni di lire.

Esprimo, pertanto, parere favorevole al disegno di legge ed invito gli onorevoli colleghi a dare, essi pure, la debita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, od emendamenti, porrò successivamente in votazione

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle esigenze relative alla 2ª Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tenutasi in Roma nel mese di giugno 1949.

All'onere di cui sopra si farà fronte con le disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1953-54.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64. (1615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, poi, la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 ».

Prego il relatore, onorevole Rapelli, di riferire su questo disegno di legge.

RAPELLI, *Relatore*. La legge 20 febbraio 1950, n. 64, riguarda le modifiche all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro in agricoltura. L'articolo 8 di tale legge prevede che il riscatto in capitale della rendita, da parte dell'infortunato, debba essere subordinato a determinate condizioni, i cui criteri avrebbero dovuto essere stabiliti entro quattro mesi, con decreto del Presidente della previdenza sociale. Se non che, come è anche affermato dalla relazione ministeriale, la elaborazione delle norme predette ha richiesto un periodo di tempo superiore al previsto, causa l'estrema delicatezza degli argomenti da trattare, e la necessità di radicali mutamenti e nuove esperienze. Ne è conseguito che la delega legislativa, di cui al citato articolo 8, è scaduta senza che sia stato possibile emanare il decreto con l'articolo previsto. Per ovviare a tale inconveniente è stato, pertanto, predisposto il presente disegno di legge, all'accoglimento del quale dichiaro di essere favorevole.

Esso tende a favorire un maggiore potenziamento delle piccole aziende agricole, sia incrementando il fondo a loro disposizione, sia consentendo loro l'acquisto di macchine agricole, cosa che un infortunato non potrebbe mai conseguire, basandosi esclusivamente sulla sua piccola rendita.

Il testo prevede, inoltre, una nuova indennità per il lavoratore che, già infortunatosi una volta, dovesse incorrere in una nuova disgrazia.

Per concludere, ritengo che, in linea di massima, il concetto del disegno di legge sottoposto al nostro esame possa essere accolto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Sono in sostanza d'accordo sulla opportunità dell'approvazione del disegno di legge. Desidero però fare osservare che sorge un grosso problema di interpretazione per quanto riguarda il limite massimo di età occorrente per poter godere del beneficio del riscatto in capitale della rendita. È all'atto dell'infortunio che l'infortunato non

deve aver superato i 50 anni di età, oppure al momento della richiesta del riscatto?

RAPELLI, *Relatore*. Fino al 50° anno di età è possibile ottenere il riscatto in capitale della rendita, perché si ritiene che l'infortunato sia ancora nella capacità di valorizzare egli stesso il denaro che riceve; mentre, se fosse più anziano, la cosa non sarebbe possibile e, oltretutto, egli potrebe anche essere indotto in errori da parte dei familiari. Il criterio che si è voluto seguire è, pertanto, quello di far riferimento non all'epoca in cui è avvenuto l'infortunio, bensì all'età raggiunta dall'infortunato al momento della richiesta del riscatto. Gli unici, eventualmente, che potrebbero lamentarsi di ciò sono quelli che nel 1950 si trovanano già nelle condizioni necessarie per la richiesta di riscatto, e non lo conseguirono perché non si fece in tempo a provvedere, nei limiti stabiliti, all'emanazione del decreto che avrebbe dovuto fissarne le norme. In considerazione del danno che a costoro deriverebbe, dato che oggi hanno raggiunto i 55 anni di età, per cui debbono essere esclusi dal beneficio, si potrebbe anche modificare il limite di età fissandolo in 55 anni.

Questa, direi, è materia di valutazione da parte della Commissione.

PENAZZATO. Senza spostare il limite di età si potrebbe introdurre una norma transitoria per gli infortuni verificatisi tra il 20 febbraio 1950 e la data di entrata in vigore della nuova legge.

VENEGONI. Vorrei approfittare di questa occasione per richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione economica attuale, e particolarmente sul valore della moneta di oggi rispetto a quello del 1950. Debbo, inoltre, rilevare che l'opportunità di questo disegno di legge è, a mio avviso, alquanto dubbia, a meno che non si provveda nello stesso tempo alla rivalutazione delle rendite per i mutilati del lavoro.

REPOSSI. Nel caso specifico si tratta della possibilità di riscatto in capitale della rendita; pertanto, la questione della rivalutazione della rendita stessa non è affatto in causa. Trattandosi di riscatto ha pure molto valore il limite di età, soprattutto nei riguardi dell'istituto assicurativo. Sarei — perciò — favorevole al mantenimento dei 50 anni fissati dalla legge 20 febbraio 1950.

ZACCAGNINI. L'articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che l'infortunato, anche dopo il conseguimento del riscatto, conserva il diritto alle prestazioni mediche in quanto spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione delel medesime ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative. Vorrei, quindi, sapere che cosa succederebbe nella eventualità che una nuova legge raddoppiasse addirittura dette prestazioni.

DE MARIA. Debbo fare una osservazione di ordine sanitario. Il limite della vita umana è notevolmente aumentato per cui, dal punto di vista medico, si può affermare che a 55 anni un uomo è ancora nel pieno delle sue forze ed in grado di svolgere una attività lavorativa. Sono, perciò, favorevole ad elevare a 55 anni il limite previsto dall'articolo 3.

PRESIDENTE. L'argomento sarà più propriamente discusso in sede di articolo 3.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RAPELLI, *Relatore*. L'obiezione mossa dall'onorevole Venegoni non è esatta. Infatti, all'articolo 4 del disegno di legge, collegato ad un disposto dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, è detto che il valore capitale per il riscatto della rendita è calcolato in base alle tabelle approvate con apposito decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se si volesse stabilire detto valore capitale sulla base attuale, basterebbe, ovviamente, modificare il tasso percentuale, precisando che il valore attuale può essere riscattato salvo il riscatto completativo. Ciò che ha notevole importanza, comunque, è l'affermazione del principio del riscatto, principio che, domani, potrebbe essere applicato anche nei confronti di altre categorie di lavoratori autonomi (come ad esempio quella degli artigiani), che lo richiedessero. Quanto al limite di età io concordo con l'onorevole De Maria.

Bisogna considerare con attenzione ciò che stiamo facendo. si tratta di una grossa questione: concedere il capitale al posto della rendita. In un domani, questo fatto potrebbe avere notevole importanza per certi settori del lavoro industriale, soprattutto per la tendenza, che caratterizza le grandi aziende, di licenziare gli operai meno efficienti dopo averli trattenuti in servizio per un certo tempo dopo l'infortunio.

DELLE FAVE. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Evidentemente trattasi di una questione complicata dovendosi arrivare a normalizzare l'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64. Poiché la elaborazione delle norme per la concessione del riscatto in capitale della rendita non ha potuto essere completata nei termini prescritti, noi — oggi — ci troviamo di fronte ad un provvedimento legislativo recante appunto queste norme, necessarie

per l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge citata. Sono, pertanto, possibili delle interpretazioni diverse. A mio avviso, però, le eventuali innovazioni, anche se non debbono necessariamente combaciare con il testo del citato articolo, non debbono essere nemmeno tali da vulnerarne i principi generali, perché, altrimenti, si potrebbero creare precedenti molto gravi nei confronti di altre categorie. Circa il limite di età, l'articolo 8 predetto stabilisce che il titolare della rendita non deve superare i 50 anni, ed il Ministero non si è posto il problema se ci si deve riferire agli anni del momento dell'infortunio o a quelli del momento della richiesta del riscatto in capitale. Comunque, non ho difficoltà ad accettare i 55 anni di limite. Se poi la Commissione, in considerazione del ritardo con il quale si giunge alla normalizzazione, vuole prevedere una norma transitoria per gli eventuali danneggiati da questo ritardo, mi rimetto pure al suo parere.

Per quanto concerne il valore capitale, la questione si risolve tenendo presente che, al momento in cui il valore capitale della rendita dovrà essere fissato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si potranno considerare tutti quei particolari atti a risolvere il problema, senza per questo sollevare oggi la questione grossissima dell'aumento delle rendite.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale della rendita è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e della utilità dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.

Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento fondiario.

Le macchine agricole per il cui acquisto può essere concesso il riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione alla entità ed alle caratteristiche della azienda agricola per la quale devono essere usate.

BUTTÈ. L'onorevole Rapelli ha fatto, giustamente, osservare quanto importante sia la questione in ordine ai riflessi che, in futuro, potrebbero determinarsi in altri settori di lavoro.

Si tratta, soprattutto, di un atto di fiducia e di considerazione nei confronti del lavoratore. In questo consiste lo spirito del provvedimento, in contrasto con certi criteri fascisti per i quali i lavoratori non erano considerati in grado di amministrare i propri fondi. A me, perciò, non sembra possibile conciliare la concessione del riscatto in capitale della rendita con l'obbligo di acquisto delle macchine agricole. Anche perché, il costo di queste macchine, è di troppo superiore al prevedibile capitale consegnato.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo sia indispensabile la formula dell'ultimo comma. Deve trattarsi di macchine di lavoro, anche se la valutazione della loro importanza dovrà avvenire caso per caso.

BETTOLI MARIO. Si potrebbe verificare anche il caso di una famiglia contadina che, colpita in uno dei suoi membri da un infortunio grave, ne approfitti per chiedere all'infortunato di avanzare la domanda di riscatto, per goderne i benefici.

RAPELLI, *Relatore*. La legge, comunque, pone delle chiare condizioni per l'ottenimento del riscatto, fra le quali quella che l'interessato abbia moglie e figli. Penso, pertanto, che non sia opportuno modificare l'articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho, dianzi, dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

La domanda per ottenere il riscatto deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e dalla presente legge.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti quegli altri elementi e documenti che ritenga necessario, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

Il riscatto di tutta o parte della rendita può essere richiesto dalle persone di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenen-

ziale 23 agosto 1917, n. 1450, che alla data di presentazione della domanda di riscatto non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.

DE MARIA. Propongo, per i motivi già esposti ed accolti dal relatore e dal Governo, di portare a 55 anni il limite massimo di età per ottenere il riscatto. Ciò stabilito non penso vi sia necessità di nessuna altra norma, sia pure transitoria.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A mio avviso, se noi riportassimo i 50 anni al momento dell'infortunio, il problema sarebbe risolto perché verrebbe ad essere coperto il ritardo verificatosi nella emanazione delle norme regolanti l'istituto del riscatto.

RAPELLI, *Relatore*. Prego tenere presente che si tratta di denaro da tramutare in investimento produttivo in agricoltura. Gli istituti assicurativi non andranno certo in crisi se restituiranno all'agricoltura somme relativamente modeste, ma tali da consentire a dei lavoratori di godere il frutto di tanti loro sacrifici. Sono, pertanto, favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole De Maria.

GUI. Mi pare che la questione si sposti su termini finanziari. L'allargamento del limite di età comporta probabilmente un maggiore onere per gli istituti assicurativi e noi non sappiamo se la cosa sia sopportabile o meno.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È un calcolo puramente ipotetico se tutti gli interessati chiedessero il riscatto l'onere diverrebbe assai pesante, ma non si può sapere a priori che cosa avverrà.

VENEGONI. Si tratta soltanto del settore dell'agricoltura.

BUTTÈ. Sono d'accordo sulla opportunità di non spostare i termini stabiliti. Rimane in piedi solo la questione riguardante coloro che avrebbero potuto fruire del riscatto se entro il termine dei quattro mesi fosse stato emanato il decreto previsto dalla legge del 1950.

RAPELLI, *Relatore*. Se si stabiliscono i 55 anni come limite massimo, si risolve tutto. Del resto, sarebbe un modo come un altro per vincolare la gente alla terra. È noto, infatti, come gli invalidi agricoli, se lo volessero, potrebbero trasferirsi nella categoria dei disoccupati in quanto invalidi del lavoro, e chiedere una occupazione qualsiasi. Restituendo, viceversa, alla terra un pò di capitale liquido si invoglia l'agricoltore a dedicarsi, nonostante tutto, alla sua azienda. L'Istituto per l'assicurazione infortuni è sempre preoccupato di collocare in investimenti il troppo denaro che ha, ma è bene considerare che, nel caso attuale, si tratta di contadini che lo utilizzerebbero per il miglioramento delle aziende.

CREMASCHI. I mezzadri sono compresi?

RAPELLI, *Relatore*. Sì.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole De Maria, di sostituire cioè all'articolo 3 le parole: « non abbiano superato il cinquantesimo anno di età », con le seguenti. « non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione nel suo complesso l'articolo 3, con la modifica dianzi approvata.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

Il valore capitale per il riscatto della rendita è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Il valore capitale della rendita sarà calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne saranno detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

RAPELLI, *Relatore*. In sede di discussione generale è stata sollevata la questione del tasso di capitalizzazione. A mio parere, questo lato del problema dovrà essere contemplato nel caso generale della rivalutazione. La Commissione lavoro non ha chiesto mai di rivalutare le possibilità esistenti. L'istituto assicuratore capitalizza in eccesso anche perché, evidentemente, si paga una rendita alquanto bassa od anche perché la pluralità dei vari Patronati ha generato un indebolimento di fronte alla coalizione amministrativa dell'I.N.A.I.L.

Tale istituto, infatti, pagava meglio e di più quando esisteva un Patronato unico. Nel nostro caso, però, non dobbiamo permettere speculazioni. la rendita deve ritornare ai lavoratori nella misura massima possibile. Penso, quindi, che l'onorevole Venegoni, che ha sollevato la questione, potrebbe formulare un ordine del giorno per sollecitare il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a fornire alla Commissione dei dati precisi in proposito.

VENEGONI. Da circa un anno e mezzo è stata da me presentata alla Camera una proposta di legge per la rivalutazione. Gli infortuni sul lavoro hanno subìto un danno notevolissimo dalla svalutazione della moneta e noi non possiamo permettere che si continui a procedere nella grave ingiustizia attuale. È necessario, perciò, un impegno, da parte della Commissione, che si discuta al più presto questo problema. Siccome esiste già una proposta di legge in merito, assegnata per l'esame alla nostra Commisione, prego l'onorevole Presidente di volerla mettere, al più presto possibile, all'ordine del giorno. Solo nel caso in cui la Commisisone prenda un impegno del genere, io rinuncio alla proposta di alcuni emendamenti al disegno di legge.

BUTTÈ. Non sono d'accordo con l'onorevole Rapelli sulla questione dei Patronati. La critica potrebbe essere giusta se fosse basata sulla inefficienza di detti enti. Il problema, invece, è diverso. Le percentuali di pagamento sono state fissate non in rapporto all'infortunio, ma in rapporto alla possibilità di ottenere più soldi che sia possibile. Bisogna, pertanto, rivedere le tabelle esistenti e sottoporre, eventualmente, ad un controllo i criteri da seguire nella compilazione delle tabelle da stabilirsi in merito al valore capitale per il riscatto.

GUI. Trovo giuste le richieste di rivalutazione avanzate nei confronti dell'I.N.A.I.L.. Mi pare, tuttavia, che la questione centrale sia un'altra. Se esiste, nei confronti dell'istituto assicuratore, il sospetto che i lavoratori non ricevano quello che dovrebbero effettivamente ricevere, ritengo sia, innanzi tutto nostro dovere occuparci di questo problema. Solo esaminando, infatti, la gestione generale di tale istituto, si potrebbe arrivare ad una giusta rivalutazione ed in conseguenza ad una ulteriore ridistribuzione. Se esistono delle possibilità di fare meglio, occupiamocene, chiedendo — ad esempio — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una relazione in proposito, sulla quale potremmo poi indagare ricavando così le conclusioni più atte sui sistemi da adottare per la rivalutazione. Il procedere, per così dire, ad episodi, rivalutando oggi questo e domani quello, non mi sembra molto organico e razionale. Occorre avere una visione completa della situazione.

REPOSSI. Sono d'accordo sulla inadeguatezza dei premi di assicurazione. Ritengo, tuttavia, che non si possono stabilire delle rivalutazioni in sede di esame del disegno di legge in discussione. Tutt'al più si può fissare il criterio che le eventuali rivalutazioni debbano avere efficacia anche per coloro che hanno già ottenuto il riscatto. E ritengo che questo non danneggerebbe alcuno.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ma se noi riuscissimo ad arrivare ad un provvedimento di rivalutazione, chi ci vieterebbe di prendere in esame, in quella sede, anche i casi di coloro che hanno ottenuto il riscatto in capitale della rendita ?

PRESIDENTE. Siccome la Commissione dovrà esaminare tre o quattro provvedimenti che riguardano gli infortuni agricoli, le responsabilità civili e penali, la costituzione di organi speciali, un gruppo cioè di questioni che hanno attinenza con l'argomento che stiamo trattando, ritengo che — in quella sede — si potrà affrontare la questione generale. Oggi noi dobbiamo rimanere nell'ambito specifico del disegno di legge predisposto per la applicazione dell'articolo 8 della legge del 1950.

ZACCAGNINI. Trovo giustissima la preoccupazione dell'onorevole Gui. Noi non possiamo prendere decisioni in materia di rivalutazione se non possediamo dati precisi e generali sull'argomento.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se la Commissione lo ritiene opportuno, si può formulare in proposito un ordine del giorno.

SCARPA. Vorremmo che si prendesse anche un certo impegno per l'esame di provvedimenti analoghi e saremmo grati al Presidente se volesse fissare un programma di massima per l'attività della nostra Commissione nel corso del mese di dicembre, sì da esaurire l'esame di questo complesso di provvedimenti.

PRESIDENTE. Mi sembra che, anziché procedere all'esame di ogni singolo provvedimento, noi tutti si abbia il comune interesse di affrontare la situazione nel suo complesso.

Perciò, non essendovi emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

« Il riscatto dell'intera rendita liquidata può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.

Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di modificazioni, la rendita potrà essere riscattata in misura non superiore alla metà.

La eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati all'ultimo giudizio di revisione potrà essere corrisposta sempreché permangano le condizioni richieste dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6

« Nel caso in cui il titolare della rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta da liquidarsi a norma dell'articolo 37 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sarà decurtato dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

« Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita a norma degli articoli 3 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguena dell'infortunio ».

VENEGONI. Tale articolo stabilisce che occorre provare che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio. Qui sorge un grosso problema. Noi sappiamo che la valutazione del capitale, da corrispondersi all'interessato, che ne fa richiesta, è in rapporto alla media degli anni di godimento della rendita, e sappiamo pure che esiste la reversibilità a favore dei superstiti. Perché mai, dunque, si vuole adesso introdurre una limitazione, nel senso che solo in caso di morte, avvenuta in conseguenza dell'infortunio, viene concessa la reversibilità ai familiari ?

DE MARIA. Debbo dire che, in campo medico, è difficilissimo stabilire se la morte avvenga o meno in conseguenza di un infortunio.

VENEGONI. Siccome si tratta di infortuni del lavoro, in caso di morte, gli eredi hanno il diritto a percepire la metà della rendita.

GUI. Ma quando ci sia stato il riscatto, non si può più pretendere altro.

VENEGONI. Però la rendita è in rapporto alla durata della vita e qui, invece, si vuole introdurre un elemento nuovo. Io propongo, pertanto, la soppressione delle parole: « quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio ».

GUI. L'infortunato che ha riscattato la sua rendita in capitali lascia ai suoi eredi questo capitale. Ora, è un altro il quesito: poiché non si tratta più del capitale, ma della reversibilità della rendita, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio, di quale rendita si vuole parlare ?

RAPELLI, *Relatore*. L'articolo 8 della legge n. 64 riguarda i titolari di rendite per invalidità permanente e non i casi di morte. Il caso del riscatto che si può chiedere ed ottenere è subordinato al fatto che un lavoratore riporti una invalidità permanente, rimanendo, però, a lavorare nel fondo. Poi, magari, questo stesso lavoratore, salito un giorno su una pianta per ragioni di lavoro, cade e muore: ecco allora il caso dell'infortunio mortale che si sostituisce a quello della invalidità permanente.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Un individuo che ha operato il riscatto può investire il capitale in macchine o in terreno, nel caso, quindi, di sua morte, i figli erediteranno da lui la rendita del fondo eventualmente comprato. Nell'articolo 7 che stiamo esaminando viene invece stabilita un'ulteriore concessione anche a favore di coloro che hanno riscattato il proprio capitale. Infatti se un assicurato muore dopo avere ottenuto il riscatto, i superstiti hanno ugualmente diritto alla pensione di reversibilità a condizione, però, che si provi che la morte è avvenuta per effetto dell'infortunio.

VENEGONI. Ma non è un'ulteriore concessione, si tratta piuttosto di una limitazione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È sempre, tuttavia, una estensione. Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la reversibilità della rendita della quale l'infortunato stesso avrebbe goduto se non avesse effettuato il riscatto. Unica, giusta condizione: che si abbiano le prove che la morte è avvenuta per effetto dei postumi dell'infortunio. Quindi, è veramente una nuova concessione che si vuole fare.

ZACCAGNINI. Un primo caso che si potrebbe verificare è questo: un lavoratore riscatta la sua rendita, ed in conseguenza impianta la sua attività economica su questo capitale. Nel caso di sua morte, agli eredi rimane il capitale e niente altro. Un altro caso può essere quello di uno che riscatti il

suo capitale e continui poi a lavorare; interviene allora l'articolo 6 della legge che stabilisce la conseguente decurtazione. Terza ipotesi: l'infortunato che non avanzi la richiesta del riscatto.

SANTI. A me pare che qui si tratti semplicemente del caso in cui una persona, pur avendo riscattato la sua rendita, e continuando ugualmente nella sua attività, venga colpita da un nuovo infortunio, per il quale abbia diritto ad una seconda rendita. Se questa persona viene a morire, la rendita che essa percepiva per il secondo infortunio, diventa reversibile. La cosa è ovvia, mentre si vogliono creare complicazioni col rendere questa seconda rendita reversibile soltanto nel caso che la morte avvenga in conseguenza dell'infortunio.

GUI. Mi pare che l'ipotesi dell'articolo 7, che stiamo esaminando, sia di carattere generale. Se una persona ha subito uno o due infortuni non ha importanza. Infatti l'articolo dice che, quand'anche sia avvenuto il riscatto in capitale della rendita, e pertanto, tutto quello cui si aveva diritto sia stato liquidato, si concede ugualmente l'istituto della reversibilità in favore dei superstiti, se il titolare che ha effettuato il riscatto sia morto in conse- [illegible] infortunio. Mi pare evidente che si tratti di una vera e propria concessione ulteriore a favore dei superstiti i quali invece non avrebbero diritto a niente.

GITTI. Ho anch'io l'impressione che si stiano complicando le cose, le quali invece sembrano piuttosto semplici. L'onorevole Gui ha centrato il problema. Noi stiamo contemplando il caso di un individuo che ha riscattato e che, pertanto, non ha più alcun diritto da rivendicare nei confronti dell'istituto assicuratore. Gli eredi di tale individuo non possono più, a loro volta, vantare alcun diritto. L'articolo in esame dice che, se questo Tizio, in un determinato momento ed in conseguenza dell'infortunio che aveva riportato, non certo a seguito di un altro infortunio, dovesse morire, viene concessa ai superstiti una quota della rendita che egli avrebbe dovuto percepire se non avesse effettuato il riscatto.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare che la questione sia esposta abbastanza chiaramente nella relazione ministeriale che accompagna il provvedimento. A pagina 2, infatti, è detto: « Sempre in omaggio alle alte finalità sociali della disposizione — con l'articolo 7 — si è stabilito che, qualora dopo il riscatto in capitale della rendita l'infortunato muoia per causa dipendente dall'infortunio, ai superstiti venga corrisposta la rendita a norma degli articoli 3 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, e ciò anche in considerazione che il diritto dei superstiti è un diritto proprio e non derivato ».

RAPELLI, *Relatore*. Il caso di un nuovo infortunio è previsto e regolato dall'articolo 6 del disegno di legge. L'articolo 7 prevede soltanto le conseguenze di un infortunio già riscattato. Ad esempio, nel caso disgraziatissimo di un contadino che cadendo da un albero si rompa la spina dorsale ma rimanga in vita, permane il diritto a riscattare il capitale fino all'80 per cento della rendita. Se, dopo sei mesi dalla data del riscatto, questo contadino muore, la somma versata dall'istituto assicuratore è considerata a fondo perduto perché, come se fosse accaduto un nuovo infortunio mortale, i figli vengono a percepire la rendita prevista.

DE TOTTO. L'articolo 7, però, considera un unico infortunio.

VENEGONI. Io mi richiamo alla relazione ministeriale che interpreta il diritto di riversibilità come inalienabile da parte di coloro cui compete, mentre invece esso è un diritto inalienabile anche nel caso in cui l'infortunato muoia per morte naturale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quell'inciso « in considerazione che il diritto dei superstiti è un diritto proprio e non derivato », non ci porta alla stessa conclusione dell'onorevole Venegoni, il quale, evidentemente, dimentica l'istituto del riscatto. Il superstite eredita anche il fondo potenziato dall'agricoltore con il provento del riscatto. Quindi, la corresponsione della rendita è una concessione ulteriore

VENEGONI. Ma se egli vuole riscattare la sua rendita non riscatta parimenti il suo diritto alla reversibilità. Il diritto alla reversibilità della rendita è fisso e non può essere alienato.

REPOSSI. Per discutere con una certa attenzione questo articolo bisogna considerare bene l'istituto del riscatto. In qualsiasi ramo, ogni volta che qualcuno chiede ed ottiene il riscatto, libera automaticamente da qualsiasi ulteriore obbligo l'istituto assicuratore. Nel caso specifico, solo in omaggio ad un alto principio sociale, si stabilisce di corrispondere la rendita agli eredi dell'infortunato deceduto in conseguenza dell'infortunio, nonostante che il riscatto avvenuto abbia liquidato quella posizione.

Se il Ministero del lavoro non avesse inserito nel disegno questo articolo 7, il problema non sarebbe nemmeno sorto perché i super-

stiti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio non avrebbero minimamente pensato di rivendicare il diritto alla reversibilità dela rendita, posto che questa fosse stata già riscattata dall'interessato.

RAPELLI, *Relatore*. Nel nostro caso, nonostante il carattere liberatorio del riscatto, l'istituto assicuratore rimane impegnato con l'infortunato, perché se questi dovesse morire in conseguenza appunto dell'infortunio subito, l'istituto stesso è obbligato a versare la rendita ai superstiti.

DI VITTORIO. A me sembra che, una volta chiarito il principio che quanto è disposto dall'articolo 7 costituisce una concessione speciale a favore degli eredi dell'infortunato, non si dovrebbe limitare tale concessione al solo caso in cui si riesca a provare che l'infortunato è morto a seguito dell'infortunio. Perché questo non è sempre possibile stabilirlo. Decidendo che la reversibilità debba avvenire anche nel caso che non possa essere provato che la morte è avvenuta a seguito dell'infortunio, si farebbe effettivamente una vera, grande concessione. E mi pare che l'emendamento, parzialmente soppressivo, proposto dall'onorevole Venegoni tenda proprio a questa maggiore larghezza. Personalmente ritengo che, pur senza entrare nel merito dell'istituto del riscatto, questa più larga concessione possa essere fatta, e per due motivi abbastanza validi. Primo, perché in molti casi è difficile provare la causa della morte (e in questo è in gioco anche la maggiore o minore comprensione del medico); secondo, perché l'istituto infortuni ha mezzi sufficienti per potersi permettere questa ulteriore larghezza. Perciò, senza abbandonarci ulteriormente ad interpretazioni più o meno capziose, penso che si tratti di stabilire questo la Commissione vuole limitare la concessione solo ai casi in cui è provato che la morte sia stata causata dall'infortunio, oppure vuole allargare la concesione a tutti i casi di morte? Da parte nostra, naturalmente, sosteniamo questa più larga concessione a favore degli eredi.

PRESIDENTE. Non credo che si possa accettare la soluzione suggerita dall'onorevole Di Vittorio perché si verrebbe a creare questa situazione, che l'infortunato, dopo avere riscattato tutto il capitale, al momento della sua morte, per qualunque causa essa avvenga, lascia ai suoi eredi il diritto a percepire ugualmente la rendita.

RUBINACCI. Ritengo anch'io che non sia possibile accettare la solubione suggerita dall'onorevole Di Vittorio, la quale si rifà ad una proposta dell'onorevole Venegoni. Al primo argomento da lui portato a sostegno della tesi, rispondo che nel sistema previdenziale esiste tutta una serie di procedure atte a determinare se l'infortunio può essere mortale o no, o se esso porta, piuttosto, all'invalidità permanente o temporanea. Abbiamo, in altri termini, una certezza di giudizio, attraverso una serie di guarentigie giurisdizionali e amministrative. Dobbiamo anche considerare che il lavoratore ha, a sua disposizione, già una protezione assicurativa, quella della normale pensione. Nel caso di infortunio, dovuto a cause di lavoro, egli ha diritto ad un trattamento ancora più largo; diritto che conserva pure in caso di morte dipendente dall'infortunio stesso, anche se egli ha chiesto ed ottenuto in vita il riscatto in capitale della sua rendita.

Si tratta quindi di un vero e proprio beneficio *extra* che si vuole concedere, il quale, se non fosse espressamente stabilito, non spetterebbe affatto. È chiaro, pertanto, che tale beneficio *extra* non si può concedere con eccessiva larghezza, ma solo quando l'infortunio abbia avuto come conseguenza la morte.

DE TOTTO. Se aderissimo alla tesi sostenuta dall'onorevole Di Vittorio succederebbe questo, una volta stabilito il principio che in qualunque caso spetterebbe la rendita agli eredi, il riscatto, che oggi è una semplice facoltà, diventerebbe ben presto una regola generale perché tutti si affretterebbero ad attuarlo.

SANTI. La richiesta di non limitare la concessione della rendita ai soli superstiti di un infortunato, il quale sia deceduto in conseguenza dell'infortunio riportato, ha una sua ragione d'essere. Nella pratica, infatti, avverrà questo: ogni infortunato che muore dovrà essere sottoposto ad autopsia e sorgeranno di conseguenza conflitti continui per assodare le cause della sua morte.

RAPELLI, *Relatore*. Chi conosce la dura vita della campagna sa che cosa purtroppo si potrebbe verificare se si estendesse a tutti i casi di morte il diritto alla reversibilità della rendita. Potrebbe anche avvenire che un vecchio contadino, il quale magari non potesse più camminare, venisse indotto a chiedere il riscatto e una volta che lo avesse ottenuto ed avesse investito nella terra il capitale, venisse fatto salire nuovamente sull'aratro o su un albero, mettendone così seriamente a repentaglio la vita: in caso di morte gli eredi godrebbero anche il beneficio della rendita.

Pertanto, quando si provvederà a modificare la legge sulla assicurazione contro gli infortuni, si vedrà se sarà il caso di concedere

i due diritti, quello del riscatto e quello della rendita. Per adesso è bene fermarci al punto dove siamo arrivati.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non è favorevole all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Venegoni.

VENEGONI. Se l'articolo non fosse stato proposto forse non avremmo fatto questa discussione. Però, al punto in cui siamo, e in considerazione che la liquidazione del capitale avviene ad un tasso alquanto basso, ritengo che sarebbe saggio mantenere il diritto di reversibilità a tutti quelli che lo hanno.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Venegoni insiste nel suo emendamento, pongo in votazione la soppressione delle parole: « quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio ».

(*Non è approvata*).

Pongo allora in votazione l'articolo 7 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 8.

A garanzia della utilizzazione del capitale riscattato per i fini stabiliti dalla legge l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:

a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto, sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;

b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio Ufficio tecnico,

c) a corrispondere direttamente al venditore nell'acquisto delle macchine agricole il relativo prezzo;

d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

(*È approvato*).

ART. 9.

Qualora l'infortunato, prima che siano decorsi i termini di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente abbia alienato o ipotecato il bene terriero acquistato, l'operazione di riscatto si intenderà annullata e l'infortunato medesimo sarà tenuto a restituire l'importo di essa all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale provvederà a ricostituire la rendita con effetto dal giorno successivo a quello del versamento della somma.

(*È approvato*).

ART. 10.

Sulle domande di riscatto decide il Comitato esecutivo dell'istituto predetto, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

(*È approvato*).

ART. 11.

Avverso il provvedimento dell'organo suddetto è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

(*È approvato*).

ART. 12.

L'infortunato anche dopo il conseguimento del riscatto, sia totale che parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protetiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino ed eventualmente il diritto della revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per provedere alle esigenze della 2a As-

semblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità » (1489):

Presenti e votanti 47
Maggioranza 24
Voti favorevoli 45
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » (1615):

Presenti e votanti 47
Maggioranza 24
Voti favorevoli 47
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Aimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli Mario, Bufardeci, Buttè, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Maria, De Marzi Fernando, De Totto, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio Driussi, Ferrara Domenico, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Gui, La Spada, L'Eltore, Lizzadri, Maglietta, Montelatici, Noce Teresa, Penazzato, Perlingieri, Rapelli, Repossi, Rubinacci, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Venegoni, Zaccagnini, Zamponi.

È in congedo:

Pastore.

La seduta termina alle 11,20

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI